

# TOP-Value

*Indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”:  
definizioni e disposizioni*

*Incontro con i produttori agroalimentari*



Busche, 22 ottobre 2019  
iago, 23 ottobre 2019  
o di e, 24 ottobre 2019

## RIFERIMENTI NORMATIVI



- **Reg. (UE) n. 1151/2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - rif. art. 31 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"
- **Reg. delegato (UE) n. 665/2014** sulle condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"
- **Decreto MIPAAF 26 luglio 2017** - Disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del Reg. delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"
- **Decreto MIPAAF 20 luglio 2018** - Linee guida
- **Decreto MIPAAF 4 settembre 2018** - Logo e suo utilizzo

## COS' È L'INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ



Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

- ✓ l'indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di **prodotti** o ad una **modalità di produzione o di trasformazione agricola** applicabili in **zone specifiche**
- ✓ l'uso dell'indicazione **conferisce valore** al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile
- ✓ l'indicazione ha una **dimensione europea**

## PERCHÉ L'INDICAZIONE FACOLTATIVA "PRODOTTO DI MONTAGNA"



Analogamente agli altri regimi di qualità, l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" permette:

### AI PRODUTTORI

- ✓ di ottenere un giusto riconoscimento per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto e del suo luogo di provenienza e del metodo di produzione
- ✓ di avvalersi di uno strumento per una migliore commercializzazione del proprio prodotto

### AI CONSUMATORI

- ✓ di compiere scelte di acquisto più consapevoli
- ✓ di avvalersi di uno strumento di tutela in termini di qualità, provenienza e salubrità del prodotto

## IL “PRODOTTO DI MONTAGNA”



PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO per i quali:

- sia le materie prime sia gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna
- (nel caso di trasformati) anche la trasformazione, compresa stagionatura e maturazione, avviene in zone di montagna

ZONE DI MONTAGNA:

“Le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni”

## Prodotti di origine animale



- ✓ prodotti **ottenuti da animali** nelle zone di montagna e **trasformati** in tali zone
- ✓ prodotti derivanti da **animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita** in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone
- ✓ derivanti da animali **transumanti** che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
- ✓ limiti sui **mangimi impiegati**: la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:
  - a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
  - b) il 40% per i ruminanti;
  - c) il 75% per i suini.(Le proporzioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna).
- ✓ ingredienti: erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti

## Prodotti dell'apicoltura



- ✓ se le api hanno raccolto il **nettare ed il polline** esclusivamente nelle zone di montagna
- ✓ DEROGA: lo **zucchero e altre sostanze zuccherine** utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna

## Prodotti di origine vegetale

- ✓ unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna
- ✓ ingredienti: erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti

## Deroghe

Le seguenti operazioni:

- a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse**
- b) spremitura dell'olio di oliva**

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una **distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.**

- c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013**

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una **distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna**

## GLI ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI



- ✓ rispetto delle prescrizioni previste dal Reg. (UE) 1151/2012, Reg. (UE) 665/2014 e Decreto MIPAAF 26 luglio 2017
- ✓ adempiere alle prescrizioni previste in tema di **rintracciabilità (Reg.(CE) 178/2002** - in ogni fase della produzione, trasformazione e commercializzazione - in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione
- ✓ compilare e trasmettere alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti, la **Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna"**, entro 30 giorni dall'avvio della produzione del "prodotto di montagna"
- ✓ per avvalersi delle **deroghe**, compilare e trasmettere la medesima comunicazione alla Regione e, per conoscenza, al MIPAAF, entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni in deroga

## FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI

### REGIONI / PROVINCE AUTONOME

- ✓ trasmette al MIPAAF l'**elenco dei prodotti con indicazione facoltativa "Prodotto di montagna"**- incluse le informazioni sui relativi produttori - entro il 31 gennaio di ogni anno (informazioni riferite all'anno precedente)
- ✓ comunica semestralmente al MIPAAF le eventuali modifiche delle informazioni contenute nel suddetto elenco

### MIPAAF

- ✓ pubblica sul proprio sito istituzionale, entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di deroga (attraverso la modulistica ) da parte di ciascun operatore, un **elenco degli impianti** per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna
- ✓ (può) istituire un **logo identificativo** per l'indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna"

## ELENCO DEI PRODOTTI CON I.F. “PRODOTTO DI MONTAGNA”

**c/o MIPAAF**



## CONTROLLI



### MIPAAF

- ✓ rende disponibili le informazioni contenute nell' **elenco dei prodotti con indicazione facoltativa "Prodotto di montagna"** al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), alle Regioni e alle Province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali

### ICQRF, REGIONI/PROV. AUTONOME, ORGANI DI CONTROLLO

- ✓ effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna"

## A livello operativo

Per utilizzare l'indicazione facoltativa "Prodotto di montagna" è necessario:

- ✓ garantire il rispetto della rintracciabilità delle materie prime, dei mangimi e degli ingredienti, verificando la provenienza degli stessi da aree di montagna, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento e dal Decreto
- ✓ garantire la separazione delle linee produttive e di trasformazione dei "Prodotti di montagna" rispetto a produzioni ordinarie o aderenti ad altri regimi di qualità
- ✓ poiché non è stato introdotto un controllo di terza parte, istituire un sistema di autocontrollo aziendale interno che permetta la verifica e il monitoraggio costante del rispetto dei requisiti per l'impiego dell'indicazione facoltativa
- ✓ darne evidenza attraverso l'apposizione del logo



La Regione del Veneto, anche attraverso il progetto TOP-Value, sta predisponendo **strumenti di accompagnamento per le imprese** finalizzati a facilitare sia l'adozione dell'indicazione facoltativa "Prodotti di Montagna", sia il monitoraggio del suo corretto impiego

### »»»» Direzione Agroalimentare U.O. Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/prodotti-di-montagna>

- ✓ Normativa (compresa la delimitazione delle zone di montagna)
- ✓ Modulistica e indicazioni sulle procedure da adottare
- ✓ Elenco dei “Prodotti di Montagna”
  
- ✓ (a breve) strumenti di supporto per le imprese

**Grazie per l'attenzione!**

*Dott. Giorgio Trentin  
Regione del Veneto  
Direzione Agroalimentare  
U.O. Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari  
via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE)  
[giorgio.trentin@regione.veneto.it](mailto:giorgio.trentin@regione.veneto.it)  
tel. 041/2795529*